

REPUBBLICA ITALIANA **SENT. 40/2025**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente

Dott.ssa Lucia d'AMBROSIO Consigliere

Dott. Nicola RUGGIERO Consigliere

Dott.ssa Giuseppina MIGNEMI Consigliere relatore

Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

sull'appello, in materia di pensioni, iscritto al **n. 61394** del registro di segreteria

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia n. 223/2023, depositata il 11/7/2023

proposto da:

OMISSIS, nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS, c.f. OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Romano (c.f. RMNGPP70H25I862V - pec avv.giusepperomano@legal.email.it)

contro

INPS (c.f. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande, n. 21, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*,

rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonietta Coretti (c.f. CRTNNT58D53L117B – pec avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (c.f. PTTNNL60E49D665K – pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H501O – pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (c.f. GNNGPP70B67D883T; pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (c.f. CRCLDI68C66F839U; pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) e presso gli stessi domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto

e nei confronti di

MINISTERO DELLA ECONOMIA E FINANZE – Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza -

VISTO l'atto di appello.

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.

UDITI, nell'udienza del 18/2/2025, svolta con l'assistenza della Dott.ssa Alessandra Carcani, il relatore, Cons. Giuseppina Mignemi; l'Avv. Simona Ciolli per delega scritta dell'Avv. Giuseppe Romano, in rappresentanza dell'appellante; l'Avv. Giuseppina Giannico, in rappresentanza dell'INPS e il Capitano Teresa Grieco, in rappresentanza del Ministero dell'economia - Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza -

FATTO

Con la n. 223/2023, depositata in data 11/7/2023, la Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, dopo avere, con la sentenza parziale n. 547/2022, depositata in data 18/8/2022, dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Guardia di Finanza -, rigettava il ricorso promosso dal sig. OMISSIS, *ex* appuntato scelto della Guardia di Finanza, in congedo assoluto per infermità *«rettocolite ulcerosa trattata con colostomia totale, non ricanalizzata»* dal 17/1/2012, avverso il provvedimento INPS n. LE012017878002 del 28/8/2017, con il quale era stata rigettata l'istanza di pensione privilegiata ordinaria presentata il 21/3/2012, nonché avverso il presupposto parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. 5488/2013, deliberato nell'adunanza n. 136/2013 del 21/3/2013, in relazione all'infermità asseritamente aggravata rispetto al momento del congedo.

Più in dettaglio, il primo giudice, aderendo alle conclusioni cui era pervenuto l'UML del Ministero della Salute, incaricato, con ordinanza n. 71/2022, depositata in data 24/8/2022, di chiarire, fra l'altro, l'esatta diagnosi della patologia che affliggeva il ricorrente e l'eventuale dipendenza da causa o concausa di servizio della stessa, reputava che l'infermità *«esiti di ileo-rettostomia con J-pouch ileale in morbo di Crohn»* non fosse dipendente da causa di servizio.

A fondamento di tale conclusione, il parere medico-legale, integralmente riportato nella motivazione della sentenza, per un verso, evidenziava l'eziopatogenesi multifattoriale delle malattie infiammatorie croniche intestinali, quali il morbo di Crohn e la rettocolite ulcerosa (stili di vita, tabagismo, predisposizione genetica, assunzione di farmaci, risposta

infiammatoria e immunitaria dell'organismo ospite ad agenti patogeni o immunogeni, ecc.) e, per altro verso, rilevava l'insussistenza di attendibili evidenze del fatto che l'esposizione allo stress, in particolare lavorativo, possa favorire l'insorgenza delle malattie croniche intestinali.

Inoltre, il primo giudice, sempre condividendo le osservazioni dell'organo di consulenza, argomentava il congruo apprezzamento anche della gravosità delle condizioni lavorative nel segmento temporale tra il 2002 ed il 2005, che il ricorrente aveva segnalato essere violative delle prescrizioni impartite dal Comando Generale (provvedimento in data 13/5/1991), con cui era stato destinato a svolgere il servizio "*esclusivamente addetto agli uffici*".

Avverso tale decisione il sig. OMISSIS, con atto depositato in data 5/3/2024, ritualmente notificato all'INPS a mezzo pec in data 9/2/2024, proponeva appello.

Con il primo motivo di gravame, censurava la *«Omessa valutazione della documentazione sanitaria militare attestante la permanente inidoneità parziale ai servizi nella Guardia di Finanza del ricorrente e il conseguente impiego in attività di "esclusivamente addetto agli uffici"»*.

Al riguardo, sosteneva che l'adesione del primo giudice alla relazione del CTU, che, a suo avviso, aveva ignorato del tutto la questione della avvenuta dispensa dai servizi esterni, aveva condotto alla falsa rappresentazione che egli fosse idoneo allo svolgimento di tutte le attività istituzionali demandate alla Guardia di Finanza, come se nessun provvedimento che disponesse il suo impiego a soli compiti d'ufficio, in relazione alla ridotta capacità lavorativa, fosse stato mai adottato.

Afferma che il giudice, con l'ausilio dell'UML, avrebbe dovuto colmare la

lacuna istruttoria del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e procedere ad una attenta disamina delle condizioni lavorative, il che non è stato. E questo "*anche perché proprio a partire dall'anno 2002, in concomitanza con l'impiego in attività esterne agli uffici, come rilevava il CTP dott. Luigi Turco nella relazione medico legale (allegato n.20 al ricorso introduttivo), accadeva che la malattia infiammatoria cronica che sino ad allora aveva avuto un decorso benevolo era improvvisamente peggiorata, con ripetute riacutizzazioni tali da costringere il ricorrente a lunghi periodi di malattia"*.

Cosicché, tanto il giudice quanto il suo ausiliario erano incorsi nella stessa omissione in cui era incorso il CVCS, con conseguente vizio di nullità dell'impugnata sentenza.

Con il secondo motivo di appello, si doleva del fatto che «*Il Giudice aderendo acriticamente alle conclusioni dell'U.M.L. ha "giustificato" l'omessa indagine sull'indebito impiego del ricorrente in attività incompatibili adducendo una questione non pertinente con l'indagine tecnica – violazione dell'art. 112 c.p.c.*».

Ad opinione dell'appellante, per rispondere alle osservazioni del CTP circa l'omessa valutazione delle condizioni lavorative in relazione al proprio stato di salute, l'UML aveva rilevato che *"la sorveglianza sanitaria del militare in servizio presso la Guardia di Finanza è di competenza del medico del lavoro o, comunque, del servizio sanitario militare operante sul territorio per competenza, a cui spettava il giudizio di idoneità sulle mansioni e gli incarichi dell'attività lavorativa svolta dal OMISSIS medesimo"*. Orbene, sostiene che tale affermazione dell'UML, recepita dal giudice nella gravata sentenza, sarebbe infondata e non pertinente rispetto alla domanda giudiziale.

Con il ricorso introduttivo, infatti, non era stato chiesto al giudice di accertare a quali organi competesse vigilare sul suo corretto impiego nella attività lavorativa nel Corpo della Guardia di Finanza, ma di accertare se fosse stato impiegato in attività dalle quali era stato, come documentato in atti, dispensato in ragione del suo stato di salute e, in caso affermativo, se tale indebito impiego potesse aver causato l'aggravamento dell'infermità infiammatoria intestinale cronica, culminato con gli interventi chirurgici del 2010.Il giudice, aderendo alle considerazioni dell'UML sarebbe, pertanto, incorso nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art.112 c.p.c.).

Infine, con il terzo motivo di gravame, deduceva il *«Vizio di motivazione nella parte in cui viene asserito, illogicamente, che "comunque" le attività svolte dal ricorrente nel periodo 2002-2005 non sono tali da presentare caratteristiche insite di gravosità ed eccezionalità nel tempo»*.

Al riguardo evidenziava infatti che, come illustrato dal CTP dott. Luigi Turco con le osservazioni alla bozza del CTU e ribadito nelle note difensive del 5/5/2023, "*tale indebito impiego del ricorrente in attività oggettivamente incompatibili con il suo stato di salute ha determinato una serie di effetti pregiudizievoli responsabili dell'aggravamento della IBD*".

Articolava, quindi, le seguenti conclusioni «*(…) previe le declaratorie di fatto di diritto più confacenti alla fattispecie concreta, accogliere il presente gravame e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza*».

La Guardia di Finanza, costituitasi in data 23/10/2024, con memoria depositata in data 17/1/2025, insisteva per l'estromissione dal giudizio, adducendo la «*estraneità rispetto al rapporto giuridico sostanziale dedotto*

dalla parte ricorrente».

Con memoria di costituzione depositata in data 23/1/2025, l'INPS eccepiva l'inammissibilità dell'appello, siccome vertente su questioni di fatto. In subordine, reiterava l'eccezione di prescrizione proposta in primo grado,

All'udienza del 18/2/2025 l'avv. Ciolli, su delega dell'avv. Romano, si riportava ai motivi di appello e insisteva per il suo accoglimento, evidenziando, in particolare, che la chiamata in causa del Ministero dell'economia e delle finanze era dovuta ad una mera svista. Chiedeva, quindi, la compensazione delle spese di giudizio.

L'avv. Giannico si riportava alla memoria di costituzione; chiedeva il rigetto dell'appello e, in subordine, reiterava l'eccezione di prescrizione proposta in primo grado.

Il capitano Teresa Grieco, per la Guardia di Finanza, si riportava alla memoria di costituzione e chiedeva la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

La causa veniva, quindi, posta in decisione.

DIRITTO

In via pregiudiziale, deve essere evidenziato che non occorre approfondire la questione, in rito, della legittimazione passiva del Ministero dell'economia e delle finanze - Guardia di Finanza -, ritualmente costituitosi in questo gravame, considerato che è stata definita dal primo giudice, con statuizione ormai passata in giudicato, con la sentenza parziale n. 547/2022, non risultando che il sig. OMISSIS abbia avanzato riserva di impugnazione ai sensi dell'art. 192 c.g.c. Il difensore dell'appellante, comparso nell'udienza pubblica, ha confermato infatti che la notificazione della presente impugnazione avverso la sentenza n.223/2023 anche all'Amministrazione è

stata effettuata per mero errore.

Sempre in rito, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, siccome vertente su questioni di fatto.

L'eccezione è fondata.

L'appellante, infatti, benché abbia prospettato, per contestare lo sfavorevole esito del giudizio primo grado, violazioni delle regole procedurali (nullità per mancata valutazione della questione della intervenuta dispensa dai servizi esterni, per violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato) ed il vizio motivazionale (per avere il giudice di prime cure asserito "*illogicamente*" che "*comunque*" le attività svolte nel periodo 2002-2005 non sono tali da presentare connotati di gravosità ed eccezionalità) , in realtà mira a sollecitare una rimeditazione della valutazione di insussistenza della dipendenza da causa di servizio della patologia diagnosticatagli, attraverso una diversa valutazione di questioni fattuali.

In questa prospettiva, il motivo di appello è inammissibile.

L'art. 170 c.g.c. prevede che *«Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per i soli motivi di diritto (...)»*.

Inoltre, qualifica, in maniera esplicita, come questioni di fatto (*«Costituiscono questioni di fatto quelle relative [...]»*), implicitamente precludendo la proponibilità di pertinenti motivi di gravame, quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni.

L'architettura del giudizio di appello in materia pensionistica che tale norma delinea, peraltro in continuità con la previgente disciplina dettata dall'art. 1, comma 5, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito con l. 14 gennaio 1994,

n. 19, preclude la possibilità, per il giudice del gravame, di sindacare il risultato della valutazione delle prove compiuta dal primo giudice, consentendogli solo un sindacato esterno sulla regolarità del processo valutativo degli elementi probatori, nonché sull'intrinseca coerenza logica e congruità della motivazione che a quel risultato ha condotto.

In proposito, le Sezioni riunite di questa Corte, con la sentenza n. 10/QM/2000, sotto il vigore del predetto art. 1, comma 5, della l. n. 19/1994), ma evocabile, considerata la sovrapponibilità della disposizione sopravvenuta a quella previgente, anche in relazione alle fattispecie che, temporalmente, ricadono nell'ambito di applicazione del codice della giustizia contabile, hanno chiarito che il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile solo ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente.

Il vizio di motivazione su questioni di fatto e su questioni medico-legali, quindi, integra una violazione di legge soltanto quando si traduca nella mancanza della motivazione, da intendersi quale radicale assenza della stessa, ovvero si estrinsechi in argomentazioni non idonee a rivelare la *ratio decidendi* (motivazione apparente), o fra loro logicamente inconciliabili o, comunque, perplesse ed obiettivamente incomprensibili (*in terminis,* tra le tante più recenti, Corte conti, Sez. II App., n. 14/2024, n.373/2023, n.338/2023, n.309/2022, n. 425/2021; Sez. App. Sicilia, n. 42/2023, n.43/2023; Sez. III App., n.532/2023, n.217/2023; Sez. I App. n.283/2023, n.190/2023).

Tali principi sono stati confermati dalla Corte costituzionale, che, nell'ordinanza n. 84 del 2003, ha ribadito che "*ragionevolmente il legislatore,*

data la specificità della materia, ha limitato l'appello ai soli motivi di diritto"

ed ha, dunque, escluso il controllo della motivazione sotto il profilo della sufficienza, ammettendo solo quello sull'esistenza, nei termini dell'assoluta omissione o della mera apparenza, anche sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e/o dell'illogicità manifesta.

Il vizio, inoltre, dovrà risultare direttamente dal provvedimento impugnato, non imponendo l'art. 111 della Costituzione, l'obbligo di verificare la sufficienza e la razionalità della motivazione, quando l'indagine richieda un raffronto tra le ragioni della sentenza e le risultanze del materiale probatorio (Cass. n. 3803/2004).

Ciò posto, nella vicenda in esame deve escludersi sia che abbia avuto luogo un difettoso impiego delle regole di formazione del convincimento, sia che manchi una congrua motivazione addotta a sostegno della decisione.

Il primo giudice, infatti, aderendo alle risultanze della CTU disposta in corso di causa e nel contempo illustrando espressamente le ragioni per le quali non ha ritenuto di condividere le opposte tesi del consulente di parte (vedasi, in particolare, punti 15.4.2., 15.4.3, 15.4.4, 15.4.5 della sentenza), è pervenuto a negare la relazione di dipendenza dell'infermità intestinale dal servizio svolto dal sig. OMISSIS nel Corpo della Guardia di Finanza, sulla base di un percorso argomentativo logico esaustivamente motivato. Esso è basato, per un verso, sulla multifattorialità della etiopatogenesi dell'infermità cronica intestinale da cui è affetto e, per altro verso, sulla irrilevanza causale e/concausale di fattori stressogeni legati alla concreta attività lavorativa espletata dal medesimo che abbiano potuto incidere in modo efficiente e determinante rispetto alla genesi della patologia.

In questa prospettiva, le pur articolate considerazioni svolte dall'appellante in merito alla sottovalutazione della circostanza che lo stesso era stato adibito, dal 2002 al 2005, anche a servizi inappropriati rispetto alle attività che, per ragioni sanitarie, avrebbe potuto svolgere (cfr. provvedimento del Comando generale della Guardia di Finanza del 13/5/1991), integrano questioni di fatto che, tenuto conto della peculiare conformazione impressa al giudizio di appello in materia pensionistica dal precitato art. 170 c.g.c., non può essere ulteriormente valutata dal giudice del gravame. Ciò, tenuto conto che anche su tale questione la motivazione (vedasi punto 15.4.2) è stata assolutamente logica e congrua nell'aderire al parere del CTU.

Invero, alla stregua della consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, "..il *Giudice di merito può aderire al parere del consulente tecnico d'ufficio, senza necessità di esporne in modo specifico le ragioni della manifestata condivisione; l'accettazione del parere delinea, pur sempre, il percorso logico della decisione e ne costituisce un'adeguata motivazione, non suscettibile, in quanto tale, di censure in sede di legittimità. Il richiamo dell'elaborato implica, infatti, una compiuta e positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente* (*Cass. n. 2446 del 2023; Cass. n. 15147 del 2018; in motivazione, Cass. n. 800 del 2021*. *Peraltro, si è pure affermato (vd., tra le più recenti, Cass. n. 2446 cit. e Cass. n. 3126 del 2021) che il mancato esame di tesi difensive non integra il vizio di cui all'art. 132 c.p.c., comma 4, dovendosi considerare le stesse implicitamente disattese (Cass. n. 27402 del 2018; Cass. n. 26184 del 2019*)" (così testualmente, Cass., Sez. VI, n. 8409/2023).

In conclusione, l'appello va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, in favore dell'INPS. Nulla spetta invece al Ministero dell'economia e delle finanze - Guardia di Finanza -, la cui costituzione nel giudizio di appello, a fronte della statuizione di prime cure di carenza di legittimazione passiva nel giudizio, passata in giudicato, è giuridicamente *inutiliter data*, essendo la notificazione del gravame stata effettuata, come peraltro dichiarato dallo stesso appellante, per mero errore, valendo al più quale mera *denuntiatio litis*.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello

definitivamente pronunciando nei termini di cui in motivazione, *contrariis reiectis*, dichiara inammissibile l'appello.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), in favore dell'INPS.

Nulla per le spese nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze - Guardia di Finanza -.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025.

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Dott.ssa Giuseppina Mignemi **Dott.ssa Daniela Acanfora**

f.to digitalmente f.to digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 26 FEBBRAIO 2025

p. il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Daniela Acanfora

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 26 FEBBRAIO 2025

p. il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 26 FEBBRAIO 2025

per il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco